

## **ORDINANZA 1 / 2019**

Il Direttore Aeroportuale Toscana,

VISTO il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni e in particolare gli articoli 709, 711, 714;

VISTO il fascicolo relativo agli ostacoli per la navigazione aerea riscontrati nell'intorno e all'interno dell'aeroporto di Massa, che qui si richiama *per relationem* come integrante la parte motiva della presente ordinanza;

CONSIDERATO che detti ostacoli sono incompatibili con l'operatività aeroportuale;

RITENUTO necessario l'abbattimento di detti ostacoli, a salvaguardia della sicurezza del volo e all'ordinato svolgimento delle attività aeronautiche;

### **ORDINA**

- Art. 1) Tutti i soggetti sotto la cui pertinenza ricadono gli ostacoli di cui all'allegata documentazione cartografica provvedano, entro dieci giorni solari dalla notifica della presente ordinanza, all'abbattimento o, qualora fattibile e preferibile, alla riduzione delle altezze degli ostacoli in questione, fino a riportarli in ogni caso al disotto delle altezze massime ammissibili, parimenti risultanti dalla documentazione allegata.
- Art. 2) Il termine di dieci giorni di cui al punto precedente è suscettibile di sospensione ai fini sanzionatori solo laddove sussistano dimostrate ragioni di impedimento derivanti da esigenze richieste da iter di altre Autorità Amministrative.
- Art. 3) L'Aeroclub Marina di Massa, che riceve la presente ordinanza mediante il servizio di posta elettronica certificata in qualità di soggetto a cui è affidato - ai sensi del vigente Regolamento di scalo - il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori, è incaricata di darne formale notifica a ciascuno dei proprietari delle particelle catastali sulle quali insistono gli ostacoli in questione e di far quindi avere alla scrivente Direzione le *relate di notifica* debitamente controfirmate dai proprietari delle menzionate particelle.
- Art. 4) Tutti i soggetti sopra richiamati provvedano, in futuro, a mantenere gli ostacoli di che trattasi al disotto delle altezze richiamate al punto precedente.
- Art. 5) L'Aeroclub Marina di Massa effettui con regolarità il monitoraggio degli ostacoli interferenti con l'attività aeronautica e comunichi a questa Direzione Aeroportuale ogni concreto o potenziale nuovo ostacolo o



pericolo per la navigazione aerea, così come definiti dagli artt. 709 e 711 cdn.

### **DISPONE**

- Che la presente ordinanza:
  - entri in vigore alla data della sua emissione e sia pubblicata nel sito istituzionale dell'ENAC;
  - venga resa nota anche mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Massa;

### **AVVISA**

La mancata osservanza delle disposizioni qui impartite si configura sia come trasgressione punibile con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1229 del codice della navigazione sia come reato di *Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione*, il quale è penalmente punibile ai sensi dell'art. 1231 del codice della navigazione e comporta l'obbligo, per la scrivente, di denuncia e di relazione all'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall'art. 1236 del citato codice.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il personale ispettivo dell'ENAC è incaricato di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

D.ssa Fabiola Cardea

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)